



Pubblicità delle risposte fornite in relazione alle istanze di interpello e consulenza giuridica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Trasparenza e pubblicità delle risposte ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

1. In attuazione del principio di trasparenza, le strutture centrali dell'Agenzia delle Entrate provvedono a dare pubblicità alle risposte alle istanze di interpello, ammissibili, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ed alle istanze di consulenza giuridica esterna di cui alla Circolare 42/E del 5 agosto 2011.

2. Qualora le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l'orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità di comportamento o ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 11, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, la pubblicazione avviene sotto forma di **circolare o di risoluzione**.

3. Fatto salvo quanto previsto dai punti precedenti, le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli principi di diritto espressi nella risposta, omettendo qualsiasi riferimento anche alla fattispecie oggetto del quesito, quando la pubblicazione possa recare pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato, considerato prevalente e relativo, tra l'altro, al mercato, alla concorrenza, al diritto alla protezione dei dati personali, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore e al segreto commerciale.

4. Le risposte alle istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 24-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con d.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, non sono oggetto di pubblicazione.

2. Trasparenza e pubblicità delle risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, le strutture centrali provvedono a dare pubblicità alla sintesi delle posizioni interpretative rese in risposta alle istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che abbiano interesse generale, in attuazione del comma 5 del medesimo art.2.

3. Disposizioni comuni

1. La pubblicazione riguarda le risposte rese a decorrere dal 1° settembre 2018.
2. Le competenti strutture dell'Agenzia curano le pubblicazioni nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali, mediante l'oscuramento dei dati medesimi e l'eliminazione di ogni riferimento che possa consentire l'identificazione del soggetto interessato.
3. Restano fermi i casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge.
4. In ogni caso, l'Agenzia comunica la risposta ai singoli istanti.

4. Modalità di pubblicazione

1. Le circolari e le risoluzioni di cui ai punti 1.2. e 1.3. sono pubblicate nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria, oltre che nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2. Le risposte alle istanze di cui al punto 1.1. ed i documenti di sintesi di cui al punto 2.1. sono pubblicate in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia dell'entrate.

Motivazioni

L'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, consente al contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alle ipotesi ivi previste.

Anche la consulenza giuridica, per la quale i più recenti chiarimenti risalgono alla Circolare 42/E del 5 agosto 2011, si pone come strumento finalizzato all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere più generale.

Il comma 6 dell'articolo 11, a proposito delle istanze di interpello, prevede che: *“L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti”*.

Parimenti, l'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dispone, con riferimento agli interpelli sui nuovi investimenti, che l'Agenzia delle entrate pubblici *“la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse”*.

Con il presente Provvedimento, in ossequio ai principi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ferma restando la pubblicazione, sotto forma di circolare e risoluzione, dei casi riconducibili alla previsione del citato articolo 11, comma 6, dello Statuto, da estendersi anche alle risposte rese in sede di consulenza giuridica esterna, l'Agenzia dispone l'ulteriore pubblicazione delle risposte:

- alle istanze di interpello ammissibili di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
- alle istanze di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in tal caso con una cadenza anche inferiore a quella annuale prevista dal comma 5 del citato articolo 2)
- alle istanze di consulenza giuridica cd. “esterna”.

La pubblicazione è prevista dal Provvedimento con riferimento alle risposte rese dalle sole strutture centrali dell'Agenzia, considerando che, sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento prot. 27 del 4 gennaio 2016 e delle numerose istruzioni di servizio impartite agli uffici Consulenza delle Direzioni regionali, queste ultime devono trasmettere alle strutture centrali le istanze presentate in tutti i casi in cui il quesito verta su fattispecie per le quali non sussistano precedenti di prassi, nonché nei casi di incertezza e complessità. La trattazione delle istanze di interpello a cura delle strutture regionali è, infatti,

limitata alle ipotesi in cui le Direzioni Centrali competenti si siano già pronunciate sulla fattispecie oggetto del quesito. I nuovi rafforzati obblighi di trasparenza contenuti nel presente Provvedimento rendono quanto mai essenziale che trovino puntuale applicazione le predette regole di riparto di competenze tra le strutture regionali e quelle centrali dell’Agenzia in materia di istanze di interpello e consulenza giuridica.

La scelta posta alla base del Provvedimento si informa al principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed è effettuata al fine di favorirne l’efficacia, l’imparzialità e la pubblicità, consentendo al contribuente la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dell’Agenzia nell’ambito dell’istituto dell’interpello.

La pubblicazione avviene nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali, nonché limitatamente al principio di diritto, nei soli casi in cui sussista un prevalente e contrapposto interesse pubblico o privato.

La previsione in base alla quale non viene data pubblicazione alle istanze presentate ai sensi dell’art. 24-*bis* del TUIR è motivata dal fatto che l’appuramento della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime, basata sul riscontro di elementi di fatto che attengono alla residenza di una persona fisica, configurerebbe ipotesi di violazione del diritto alla protezione dei dati personali di cui al punto 1.3 del provvedimento. La peculiare natura di tale interpello probatorio non consente, del resto, di individuare, quanto meno in maniera diretta, un principio di diritto, la cui pubblicazione possa essere di ausilio ai contribuenti.

Quanto alle modalità di pubblicazione, il provvedimento prevede modalità diversificate a seconda della tipologia di documenti; le circolari e le risoluzioni nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria, le risposte agli interPELLI ed i documenti di sintesi in apposita sezione del sito internet dell’Agenzia.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate

b) Normativa di riferimento:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 – *General Data Protection Regulation* (GDPR);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, “Statuto dei diritti del contribuente”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Roma, 7 agosto 2018

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(*firmato digitalmente*)